



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1799 del 2018, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Gianluigi Colombo, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Costantin,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Besana in Brianza, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Grella, con domicilio digitale come
da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano,
via Cesare Battisti, 21;

nei confronti

Rovelli Antonio S.p.A., Comune di Monticello Brianza, Provincia di Monza e
Brianza e Regione Lombardia, tutti non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Besana in Brianza n. 125

del 08.05.2018, pubblicata in data 15.05.2018, avente ad oggetto “Piano attuativo intercomunale denominato BAL_P1 - controdeduzioni e approvazione definitiva ai sensi dell'art. 14 comma 4 della Legge Regionale 11.03.2005 n. 12 e s.m.i.” e della deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 06.02.2018 avente ad oggetto la “Revoca della delibera di Giunta Comunale n. 296 del 23.12.106 e contestuale riadozione del Piano Attuativo Intercomunale denominato BAL_P1”, nonché ogni atto prodromico e conseguente;

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

per annullare e, comunque, dichiarare inefficace la “Convenzione urbanistica per piano di lottizzazione industriale intercomunale denominato <<BAL_P1>> - Comuni di Besana in Brianza (MB) e Monticello Brianza (LC), sottoscritta per conto del Comune di Besana in Brianza dal Responsabile del Servizio dell'Area Gestione Territorio - Servizio Urbanistica in data 22.10.2019, nonché di ogni atto prodromico e conseguente (tra questi, la deliberazione di Giunta Comunale n. 280/2018 e la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62/2017).

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Besana in Brianza;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-*bis*, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 marzo 2024 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il sig. Gianluigi Colombo è un piccolo imprenditore agricolo, coltivatore diretto del proprio fondo sito nel Comune di Besana in Brianza (di seguito anche solo “Besana”).

Con il ricorso principale in epigrafe egli impugnava la deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 2018 di approvazione definitiva di un piano attuativo intercomunale denominato BAL_P1, laddove era prevista, sulla sua proprietà, la realizzazione di un asse stradale per il collegamento della via Italia Unita nel Comune di Monticello Brianza con la via Piave nel Comune di Besana.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti l'impugnazione era estesa alla convenzione urbanistica relativa al piano di lottizzazione di cui sopra, sottoscritta il 22.10.2019, laddove la medesima vincola il terreno del ricorrente alla realizzazione del citato intervento di viabilità.

Il sig. Colombo, giova evidenziare, non sottoscriveva la citata convenzione.

Si costituiva in giudizio il Comune intimato, concludendo per il rigetto del gravame.

L'originario difensore dell'Amministrazione rinunciava in seguito al mandato ed era sostituito da altro difensore, che si costituiva ritualmente in giudizio.

All'udienza straordinaria di smaltimento del 7.3.2024, tenutasi mediante collegamento da remoto, la causa era discussa e trattenuta in decisione.

2. Deve essere esaminata prioritariamente l'eccezione di complessiva improcedibilità del presente gravame per sopravvenuta carenza di interesse, eccezione sollevata dal resistente nelle proprie memorie e ribadita dal difensore del Comune all'udienza del 7.3.2024.

L'eccezione merita accoglimento, per le ragioni che seguono.

Nel corso del presente giudizio sono sopravvenuti una serie di elementi che renderebbero sostanzialmente inutile un'eventuale pronuncia di accoglimento (cfr. l'art. 84 ultimo comma del c.p.a.), non potendo più gli atti impugnati produrre effetti negativi nei riguardi della posizione soggettiva vantata dal ricorrente.

Risulta, infatti, *per tabulas*, che:

- dopo le elezioni comunali a Besana del 2019 sono stati approvati un nuovo piano del traffico ed un nuovo piano del traffico pesante, che non contemplano più l'attraversamento del territorio comunale da parte dei flussi di traffico (cfr. il doc.

“b” del resistente depositato l’11.4.2023 ed il documento “L” del resistente depositato il 18.12.2023);

- il Comune di Besana ha adottato un nuovo strumento urbanistico generale (Piano di Governo del Territorio o PGT, ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge regionale n. 12/2005), in attesa di approvazione, che ha fatto proprie le conclusioni dei piani del traffico quanto alla viabilità comunale (cfr. i documenti del resistente depositati in data 8.1.2024);

- come ammesso dalla stessa difesa resistente, il vincolo espropriativo insistente sul fondo del sig. Colombo ha perso efficacia per scadenza del termine quinquennale di legge (ex art. 9 del DPR n. 327/2001), attesa anche l’intervenuta scadenza del documento di piano (uno degli atti costituenti il PGT) per decorso del termine di cinque anni di cui all’art. 8 comma 4 della legge regionale n. 12 del 2005;

- fermo restando quanto sopra esposto, si deve altresì rilevare che l’esponente non ha gravato il PGT del 2008, che vincolava il suo fondo alla realizzazione degli interventi viari ivi contestati e di cui il piano attuativo costituisce mero atto di esecuzione.

Si conferma, in conclusione, la declaratoria di improcedibilità del gravame in epigrafe, ai sensi dell’art. 35 comma 1 lettera c) e dell’art. 84 ultimo comma del c.p.a.

3. Il particolare andamento della presente controversia ed il carattere meramente processuale della presente pronuncia inducono il Collegio a compensare interamente fra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2024, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams, con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore

Vittorio Carchedi, Referendario

L'ESTENSORE
Giovanni Zucchini

IL PRESIDENTE
Gabriele Nunziata

IL SEGRETARIO